

**Sentenza del Tribunale del 7 maggio 2019 — mobile.de/EUIPO (Rappresentazione di un'automobile in un fumetto)**

(Causa T-629/18) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo raffigurante un'automobile in un fumetto — Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso — Articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 — Limitazione dell'elenco dei prodotti o dei servizi oggetto del marchio richiesto — Articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2018/625 — Portata dell'esame che la commissione di ricorso deve svolgere — Obbligo di pronunciarsi su una richiesta di limitazione»]**

(2019/C 230/57)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: mobile.de GmbH (Dreilinden, Germania) (rappresentante: T. Lührig, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 agosto 2018 (procedimento R 2653/2017-4), relativa a una domanda di registrazione di un segno figurativo che raffigura un'automobile in un fumetto come marchio dell'Unione europea

**Dispositivo**

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 agosto 2018 (procedimento R 2653/2017-4) è annullata.
- 2) L'EUIPO è condannato alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 445 del 10.12.2018.

**Ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2019 — Martini-Sportswear/EUIPO — Olympique de Marseille (M)**

(Causa T-237/18) <sup>(1)</sup>

**(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio figurativo M — Revoca dell'atto impugnato — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a statuire»)**

(2019/C 230/58)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Martini-Sportswear GmbH (Annaberg, Austria) (rappresentante: W. Lang, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard–Monguiral e H. O'Neill, agenti)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO:* Olympique de Marseille SASP (Marsiglia, Francia)

### Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 gennaio 2018 (procedimento R 1755/2017-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra l'Olympique de Marseille e la Martini-Sportswear.

### Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.*
- 2) *La Martini-Sportswear GmbH supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).*

---

(<sup>1</sup>) GU C 221 del 25.6.2018.

---

### Ordinanza del Tribunale del 6 maggio 2019 — ABLV Bank/BCE

(Causa T-281/18) (<sup>1</sup>)

**[«Ricorso di annullamento — Unione economica e monetaria — Unione bancaria — Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) — Procedura di risoluzione applicabile in caso di un'entità in dissesto o a rischio di dissesto — Società controllante e controllata — Dichiarazione da parte della BCE di una situazione di dissesto o di rischio di dissesto — Regolamento (UE) n. 806/2014 — Atti preparatori — Atti non impugnabili — Irricevibilità»]**

(2019/C 230/59)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Parti

*Ricorrente:* ABLV Bank AS (Riga, Lettonia) (rappresentanti: O. Behrends, M. Kirchner e L. Feddern, avvocati)

*Convenuta:* Banca centrale europea (rappresentanti: G. Marafioti e E. Koupepidou, agenti, assistite da J. Rodríguez Cárcamo, avvocato)

### Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento delle decisioni della BCE del 23 febbraio 2018 con le quali quest'ultima ha dichiarato che la ricorrente e la sua controllata, l'ABLV Bank Luxembourg SA, erano in dissesto o a rischio di dissesto, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1)